



# COMUNE DI MONTE CREMASCO

Provincia di Cremona

Via Roma n. 12

Tel 0373/791121 Fax – 0373/791635

## I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 2013

### QUOTA A SALDO ANNO 2013

Le indicazioni fornite in questa scheda sono aggiornate con il Decreto Legge n. 133 del 30.11.2013 e riguardano solo l'imposta IMU in scadenza il 16/12/2013.

Per l'imposta dovuta entro il 16/01/2014, si attendono ulteriori indicazioni dal Governo e dal Parlamento.

Le aliquote e detrazioni deliberate dal Comune per l'anno 2013, con delibera di C.C. n. 23 del 03/07/2013, pubblicata il 20/07/2013 sono le seguenti:

Abitazione principale e relative pertinenze (pertinenze: C/2-C/6-C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali)	Aliquota	4,00 per mille
Aliquota ordinaria	Aliquota	9,60 per mille
Fabbricati rurali strumentali (Categoria D10)	Aliquota	2,00 per mille

Il versamento del **SALDO IMU E' DOVUTO il 16.12.2013**, per:

- altri fabbricati diversi dall'abitazione principale e pertinenze;
- aree fabbricabili;
- abitazione principale accatastate nelle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville), A9 (palazzi storici e castelli) e le sue pertinenze;
- terreni agricoli posseduti da soggetti diversi da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola;
- fabbricati rurali diversi da quelli strumentali all'attività agricola.

### CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON MODELLO F24

	COMUNE
<b>STATO</b>	
IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912
IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale (categorie C)	3913
IMU – imposta municipale propria per terreni	3914
IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916
IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918
IMU – imposta municipale propria per i fabbricati classificati in categoria D:	
a) aliquota base 7,60 per mille	3925
b) maggiorazione rispetto aliquota base	3930

### DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Detrazione base di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione prevista è maggiorata di € 50,00 per ogni figlio di età fino a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione per figli conviventi non può superare l'importo massimo di € 400,00.